

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione (allegato alla deliberazione di CdA n. 144/19 del 18 aprile 2019)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e le funzioni del Nucleo di Valutazione (di seguito "NdV") dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito di Lecco" (di seguito "l'Azienda").
2. Il NdV è un organismo indipendente, cui l'Azienda affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della *performance*, nonché la sua corretta applicazione.

Art. 2 – Composizione, requisiti e nomina

1. Il NdV è un organo monocratico composto da un esperto esterno all'Azienda.
2. Il NdV deve essere in possesso del diploma di laurea e di elevata professionalità ed esperienza pluriennale nel campo del management pubblico, della pianificazione e controllo di gestione, e della misurazione e valutazione della *performance* del personale delle amministrazioni pubbliche.
3. Il NdV è nominato dal Presidente, sulla base della acquisizione di *curriculum* attestanti le competenze, la professionalità e l'esperienza richieste per ricoprire l'incarico, tenuto conto della tipologia e delle dimensioni dell'Azienda.
4. Il NdV dura in carica tre anni e termina automaticamente alla conclusione del terzo procedimento di valutazione di propria competenza. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
5. Il NdV può rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
6. Il Presidente può procedere alla revoca della nomina, purché adeguatamente motivata, nei casi di gravi inadempienze nonché nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio.
7. Il NdV cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni;
 - d) sopravvenuta incompatibilità;
 - e) revoca anticipata della nomina.
8. Il Presidente può avvalersi dello strumento della convenzione con altri enti pubblici per l'esercizio associato delle funzioni del NdV.
9. Nel caso in cui si faccia ricorso alla convenzione di cui al punto precedente, la composizione, i requisiti e le modalità di nomina (art. 2) e il compenso (art. 4) sono disciplinati dalla convenzione stessa.

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

Art. 3 – Incompatibilità

1. Il NdV non può essere nominato tra soggetti che:

a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;

b) abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l'Azienda o, comunque, per i quali sussistano conflitti di interessi in relazione all'attività esercitata. Non possono far parte del NdV soggetti per i quali, in generale, sussistano cause di incompatibilità e/o altre cause ostative per lo svolgimento dell'incarico in base alla normativa vigente;

c) siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;

d) costituiscano, o abbiano costituito nei tre anni precedenti la designazione, l'Organo di Revisione dell'Azienda;

e) siano coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, nonché dell'Organo di Revisione e dei dipendenti dell'Azienda;

f) siano dipendenti, collaboratori, consulenti o membri del Consiglio di Amministrazione della società affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco o abbiano ricoperto tali ruoli o incarichi nei tre anni precedenti la designazione.

2. Valgono, inoltre, le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile.

3. Ai sensi dell'art. 2 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 7 marzo 2014, gli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice si estendono, per quanto compatibili, ai componenti del NdV. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice, il singolo componente del NdV decade dal rapporto.

Art. 4 - Compenso

1. Il trattamento economico assegnato al NdV (comprensivo del rimborso spese di accesso alla sede dell'Azienda) non può essere superiore all'importo attribuito al Presidente dell'Organo di Revisione dell'Azienda vigente all'atto della nomina, non modificabile per l'intera durata dell'incarico triennale allo stesso conferito, fatta salva l'applicazione di specifiche sopravvenute disposizioni normative.

2. L'importo da corrispondere al NdV è stabilito dal Presidente nel decreto di nomina.

Art. 5 – Funzioni del NdV

1. Le funzioni del NdV hanno riguardo ad aspetti sia metodologici sia di verifica, garanzia e certificazione del sistema di *performance* dell'Azienda.

2. Oltre a quelle definite nel presente Regolamento, il NdV presidia le funzioni esplicitamente previste dai contratti di lavoro e da specifiche normative.

Art. 6 – Funzioni di supporto metodologico

1. Il NdV svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e alla eventuale manutenzione del sistema di gestione della *performance*.

2. Tra dette funzioni rientrano:

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

- a) supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- b) supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema premiale;
- c) supporto alla definizione e all'aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni;
- d).promozione degli obblighi relativi alla trasparenza.

Art. 7 - Funzioni di verifica, garanzia e certificazione

1. Il NdV svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema della *performance*.
2. Tra dette funzioni rientrano:
 - a) la validazione del piano e della relazione sulla *performance*;
 - b) la valutazione del Direttore dell'Azienda;
 - c) la verifica della correttezza dei processi di valutazione, con particolare riferimento alla valutazione del personale;
 - d) la graduazione delle posizioni;
 - e) l'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza.

Art. 8 - Collocazione organizzativa e funzionamento

1. Gli eventuali verbali di seduta del NdV sono trasmessi, per conoscenza, al Presidente, e depositati, unitamente al materiale di lavoro, presso l'Azienda.
2. Il NdV esercita in piena autonomia le funzioni indicate nel presente Regolamento e previste dalla legge, sulla base della documentazione fornita dal Direttore e dai titolari di posizione organizzativa.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il NdV si avvale della stretta collaborazione del Direttore e risponde del proprio operato esclusivamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni, il NdV si avvale del supporto e dell'operato dei titolari di posizione organizzativa, che sono tenuti a collaborare, con la massima diligenza, con quest'ultimo.
5. Il NdV ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere al Direttore qualsiasi atto o informazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni.
6. Il NdV riferisce al Presidente, con cadenza almeno semestrale, sull'andamento della gestione, sull'attivazione del sistema di misurazione e valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi, e sulla corretta gestione, proponendo, altresì, possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al sistema di valutazione.
7. Nei primi mesi dell'anno, il NdV presenta al Presidente i risultati finali della propria attività di valutazione per la successiva applicazione del sistema premiale o, in caso di motivato apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.